

Regione Siciliana
COMUNE DI CARONIA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 26 DEL 20.07.2022

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina e l'attuazione del requisito della regolarità tributaria locale ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

L'anno Duemilaventidue, il giorno Venti del mese di Luglio, alle ore 18:09 e seguenti, presso la sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO, disciplinata dal comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 9/1986, in sessione ORDINARIA, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti, a seguito di appello nominale, i seguenti Consiglieri:

N. ORD.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	AGOSTINO	MARIANTONIA	PRESIDENTE	x	
2	CALCAVECCHIA	BIAGIA	CONSIGLIERE	x	
3	SCURRIA	NINO	CONSIGLIERE	x	
4	MAZZARA	STEFANIA	VICE PRESIDENTE	x	
5	MUSARRA	BASILIO	CONSIGLIERE	x	
6	MASCALI	LAURA	CONSIGLIERE	x	
7	FOLISI	ROSARIO FILIPPO	CONSIGLIERE	x	
8	SCOZZARO	SALVATORE	CONSIGLIERE	x	
9	FASOLO	ANTONELLA	CONSIGLIERE	x	
10	GIUFFRIDA	SANTINA	CONSIGLIERE	x	
11	NIBALI LUPICA	SALVATORE	CONSIGLIERE	x	
12	FORTUNATO	TERESA	CONSIGLIERE	x	

Consiglieri assegnati n. 12 – In carica n. 12 - Presenti n. 12

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena Casamento.

Sono presenti: Sindaco Geom. Giuseppe Cuffari – Vice Sindaco Sig.ra Santina Miragliotta - Assessore Sig. Salvatore Terribile – Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Anna Maria Zito.

Il Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Scurria dichiara che il Regolamento in esame recepisce il disposto di un D.L. del 2019 che disciplina la regolarità tributaria locale, precisando che, grazie allo stesso, quando una ditta richiederà, per esempio, l'occupazione del suolo pubblico, si verificherà, preliminarmente, la regolarità tributaria della stessa. Evidenzia che, dunque, lo scopo del Regolamento è quello di far pagare i tributi.

Il Consigliere Fasolo chiede chiarimenti in merito all'art. 4 del Regolamento in esame.

Il Consigliere Scurria dichiara che il Regolamento è una misura correttiva per la deliberazione della Corte dei Conti. Quanto all'art. 4, ribadisce quanto detto in precedenza.

Il Consigliere Fasolo dichiara che, in questo momento, soprattutto dopo la pandemia, essendo le aziende in difficoltà, non ritiene opportuna l'adozione di questo Regolamento.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria dichiara che nel successivo punto all'ordine del giorno si discuterà di un Regolamento sulla rateizzazione, che è meno stringente rispetto al precedente.

Il Consigliere Fasolo dichiara che posticiperebbe l'approvazione di questo Regolamento, in base a quanto già detto.

Il Sindaco dichiara che il Regolamento in esame riguarda le attività commerciali, ma si troverà il modo di far pagare i tributi anche ai singoli cittadini.

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, passa alla votazione, per alzata e seduta, della proposta.

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri favorevoli: 08 (Maggioranza)

Consiglieri astenuti: 04 (Minoranza)

Il Presidente dichiara approvata la proposta.

Il Presidente passa alla votazione, per alzata e seduta, dell'immediata esecutività della delibera.

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri favorevoli: 08 (Maggioranza)

Consiglieri astenuti: 04 (Minoranza)

Il Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività della delibera.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ATTUAZIONE DEL REQUISITO DELLA REGOLARITA' TRIBUTARIA LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N.34, COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N.58.

CONSIDERATO

CHE la gestione delle entrate comunali ha assunto una importanza strategica data l'evoluzione della finanza locale indirizzata verso il federalismo. A fronte di trasferimenti statali decrescenti il gettito delle entrate locali rappresenta oggi la parte piu' rilevante dei bilanci degli enti locali finalizzata alla copertura delle spese per far fronte alle esigenze dei cittadini;

CHE in un contesto complesso ed in continua evoluzione, il rapporto tra ente locale e contribuente risente di una sperequazione derivante dalla evasione fiscale che ha un peso sui cittadini onesti;

CHE occorre affermare il principio secondo il quale l'eliminazione dell'evasione tributaria consente di migliorare qualità e quantità dei servizi locali;

CHE é intenzione dell'Amministrazione Comunale porre in essere ogni azione utile ed utilizzare ogni strumento previsto dalla legge per il recupero dei tributi evasi e conseguire il risanamento dei conti dell'Ente;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che offre la normativa quali la riscossione coattiva tramite ruolo, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento ed anche con strumenti ordinari giudiziari e che nel caso della riscossione tramite ingiunzione di pagamento, la stessa può essere effettuata anche dall'Ente o tramite i soggetti iscritti all'albo dei soggetti abilitati;

RITENUTO CHE ai fini della riscossione gli uffici improntano le attività ai principi di trasparenza, leale collaborazione, tutela del contribuente e buona fede, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia ed equità;

CONSIDERATO CHE le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza devono essere oggetto di ulteriore attività di recupero così detta coattiva, al fine di assicurare il gettito atteso nelle previsioni di bilancio necessario ad assicurare lo svolgimento dei servizi generali dell'Ente;

VISTA la delibera di Giunta Comunale N. 113 del 28/06/2022 di approvazione dello schema di regolamento;

VISTO l'allegato regolamento concernente la regolarità contributiva locale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.Lgs. 30.03.2001 n.165;

VISTO il D.Lgs. 15.12.2019 n. 446;

VISTA la Legge 27.12.2019 n.160;

VISTA la Legge 28.06.2019 n. 58;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTA l'ulteriore vigente disciplina giuridica di settore;

VISTI i pareri di regolarità rilasciati dai competenti uffici;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Di approvare il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ATTUAZIONE DEL REQUISITO DELLA REGOLARITA' TRIBUTARIA LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N.34, COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N.58", composto da n.9 articoli, come da Allegato A della presente deliberazione ;

DARE ATTO che il presente provvedimento non ha effetti diretti sul bilancio ma effetti indiretti in considerazione delle azioni che consentiranno una maggiore incisività sul recupero dell'evasione tributaria;

TRASMETTERE, per i provvedimenti di competenza, la presente deliberazione a tutti i Responsabili di Area dell'Ente;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio online sul sito internet istituzionale del Comune;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza.


IL Proponente
Assessore Nino Scurria



Regione Siciliana
COMUNE DI CARONIA
Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ATTUAZIONE DEL
REQUISITO DELLA REGOLARITA' TRIBUTARIA LOCALE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30
APRILE 2019, N.34, COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE
DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N.58.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

ALLEGATO A

Art.1
(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento mira a disciplinare la previsione del requisito di regolarità tributaria locale, in attuazione dell'art.15-ter della legge 28 giugno 2019, n.58 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ai sensi del quale *“Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo o la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti”*.
2. L'attuazione delle misure previste dal presente regolamento costituisce strumento di primaria rilevanza per garantire l'attuazione dei principi costituzionali e normativi in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa pubblica; esse sono finalizzate a garantire al Comune di Caronia flussi di cassa, ordinari e regolari, in grado da assicurare il corretto assolvimento delle funzioni istituzionali e la regolare erogazione dei servizi ai cittadini.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le attività commerciali e/o produttive per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale o regionale prevede l'obbligo di una procedura autorizzativa consistente nel rilascio o rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, alla ricezione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), uniche o condizionate.
4. Sono fatte salve le disposizioni e/o procedure previste in analoghi settori relative alle conseguenze amministrative per la mancanza di regolarità tributaria disciplinate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale quale ad esempio:
 - Regolarità contributiva(DURC);
 - regolarità nel pagamento di oneri istruttori e diritti di segreteria.
5. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, per tributi comunali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, e precisamente la Tassa sui Rifiuti Urbani, l'Imposta Municipale Unica, la Tassa sui servizi indivisibili, il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria introdotto dall'art.1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) in sostituzione dell'Imposta di Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni e Tassa Occupazione suolo Pubblico, abrogati.
6. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

7. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
8. Nel caso di affidamento della gestione dei tributi comunali a soggetti terzi, il concessionario coopererà con lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per consentire la corretta attuazione del presente regolamento.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definisce condizione di "irregolarità tributaria locale" la posizione del soggetto che abbia un debito verso l'Ente derivante dall'applicazione di un tributo locale a seguito di omessa o infedele denuncia parziale formalmente contestata, ovvero da mancato versamento alla scadenza ordinaria e/o da emissione di avviso di accertamento, non sospeso amministrativamente o giudizialmente, o da avvio della procedura di riscossione coattiva.
2. Qualora risulti attivata la procedura di riscossione coattiva, la posizione debitoria può essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione ovvero con il pagamento delle somme risultanti dall'ingiunzione di pagamento.
3. Le conseguenze amministrative di cui al presente regolamento si applicano nell'ipotesi di irregolarità rilevante ovvero nel caso in cui i provvedimenti di cui al precedente elenco, riferiti al medesimo soggetto passivo, siano di importo, comprensivo di eventuali interessi, sanzioni e spese, pari o superiore ai 500,00 euro (cinquecento/00 euro), o inferiore a tale importo se riferiti a più annualità di imposta dello stesso tributo o a più tributi.
4. Non sono considerate irregolarità tributarie i provvedimenti di cui al primo comma oggetto di rateizzazione formalmente concessa dal Comune e le cui scadenze di pagamento risultino regolarmente rispettate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate tributarie. Laddove, il contribuente, ammesso alla rateizzazione di cui al periodo precedente, non provvede al pagamento di quattro rate consecutive si configura irregolarità tributaria rilevante ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art.3

(Qualificazione delle posizioni soggettive di applicabilità del regolamento)

1. La verifica della situazione tributaria, di cui all'art. 2, è effettuata sia con riferimento alla persona fisica, che sia titolare di impresa individuale, oppure legale rappresentante, socio con potere di amministrazione o soggetto interno a società o associazione munito di poteri di rappresentanza, sia con riguardo alla persona giuridica. Il presente regolamento si applica, pertanto, a tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive (siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi ecc...), ivi comprese tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del DPR 160/2010 e dell'art. 27 della l.r.n. 7 del 2019 e smi.

2. La verifica di regolarità tributaria trova applicazione:

- Nei procedimenti istruttori ad istanza di parte per il rilascio, il rinnovo, il sub ingresso, la variazione o altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni o atti equivalenti;
- nell'ambito dei procedimenti di controllo avviati d'ufficio sulle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA);
- nell'ambito di procedure periodiche di controllo d'ufficio anche finalizzate al rispetto delle misure contenute nel presente regolamento, ovvero nell'ambito di controlli puntuali avviati su segnalazione di altri soggetti pubblici o privati ovvero su esposti qualificati.

Art.4

(Effetti dell'irregolarità tributaria nell'ambito dei procedimenti autorizzatori)

1. Il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri atti amministrativi equivalenti è subordinato alla verifica di regolarità tributaria in capo ai soggetti di cui all'art.3 comma 1.
2. Analogamente si procede sulle istanze di rinnovo, sub ingresso, variazione, trasferimento ed altre similari istanze relative alle attività di cui all'art. 3.
3. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
4. Il Suap, una volta ricevuta l'istanza, tenuto conto dei termini di legge previsti per il rilascio del provvedimento o per l'accoglimento della richiesta, procede a richiedere tempestivamente all'Ufficio Tributi del Comune di Caronia l'attestazione di regolarità tributaria del soggetto istante, che dovrà pervenire all'ufficio competente entro e non oltre 5 giorni lavorativi;
5. Nei casi sia accertata irregolarità tributaria, l'Ufficio competente comunica, entro 5 giorni lavorativi dal rilascio dell'attestazione dell'Ufficio Tributi, l'avvio del procedimento di

diniego, assegnando contestualmente, a quest'ultimo, il termine di dieci giorni per produrre memorie e/o documenti afferenti la contestata situazione di irregolarità. I termini del procedimento abilitativo restano sospesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al presente comma e fino alla scadenza del termine di dieci giorni o a quello inferiore, ove l'interessato presenti integrazioni istruttorie.

6. Se, invece, l'irregolarità tributaria persiste, entro i successivi 10 giorni l'ufficio conclude l'istruttoria adottando un provvedimento di irricevibilità succintamente motivato con la sussistenza della situazione di irregolarità tributaria locale. Il Suap potrà chiedere informazioni o verifiche all'ufficio tributi.
7. Nel caso contrario, la regolarizzazione della posizione dovrà essere dimostrata attraverso la trasmissione, entro il giorno successivo al termine di scadenza comunicato all'interessato, di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero di istanza di rateizzazione formalmente concessa dal Comune e le cui scadenze di pagamento risultino regolarmente rispettate.

Laddove, l'istante dimostri l'insussistenza della contestata irregolarità tributaria ovvero, nel termine assegnato, produca la prova dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione tributaria, il Suap riavvia il procedimento e lo conclude nel termine previsto dalla legge e/o dai regolamenti.

Art. 5

(Effetti dell'irregolarità tributaria sulle attività già in esercizio. Disciplina del procedimento di accertamento e sanzionatorio)

1. Al fine di verificare la regolarità della posizione tributaria, con periodicità semestrale, il Suap interroga gli archivi dei tributi locali. A tal fine, il responsabile del Suap viene abilitato alla verifica in sola lettura delle banche dati dell'ufficio tributi con provvedimento del dirigente.
2. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio ovvero alla presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, e dunque, in caso di esito negativo della verifica sulla regolarità tributaria, l'Ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, in essere, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene notificato il provvedimento di sospensione del provvedimento autorizzatorio sino al giorno della regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

4. Dell'avvenuta sospensione del provvedimento autorizzativo ne è data comunicazione al Comando della polizia municipale, all'ufficio tributi e ad altri enti eventualmente competenti.
5. Acquisita la prova della regolarizzazione, il Suap archivia il procedimento di revoca.
6. Ai fini dell'applicazione delle misure introdotte dal presente regolamento, il responsabile dell'ufficio tributi procede a comunicare al Suap l'elenco dei soggetti diversi dalle persone fisiche in relazione ai quali iscrive a ruolo eventuali debiti tributari di cui all'art. 1, comma 5. Tale comunicazione costituisce segnalazione ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui al presente articolo.

Art.6

(Effetti delle irregolarità tributaria sulle attività soggette a Segnalazione certificata di attività)

1. La segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere corredata da dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale l'operatore economico attesta la sussistenza delle condizioni di regolarità tributaria locale.
2. L'ufficio competente a ricevere la segnalazione, accertata l'irregolarità tributaria locale, entro dieci giorni dalla presentazione al protocollo generale della Scia comunica al segnalante l'esito di tale verifica invitandolo a regolarizzare la posizione entro dieci giorni.
3. In caso di contestazione da parte del segnalante circa la sussistenza della situazione di irregolarità, il Suap nei cinque giorni successivi, sentito ove necessario l'ufficio tributi, decide se accogliere le giustificazioni ovvero se confermare la condizione di irregolarità tributaria locale. In tale ultimo caso, l'ufficio assegna il termine di trenta giorni per la regolarizzazione della posizione inibendo nel contempo l'esercizio dell'attività. Laddove sia necessario prescrivere ulteriori modifiche per conformare l'attività alla normativa vigente, l'ufficio procede con un unico atto.
4. La regolarizzazione postuma della condizione di irregolarità tributaria locale ha effetto sanante dalla data di pagamento del debito. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni per l'eventuale attività svolta in pendenza della sospensione automatica del titolo abilitativo.
5. Qualora l'interessato non provveda a regolarizzare la posizione entro il termine perentorio di 30 giorni, l'ufficio adotta entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione certificata di attività il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e gli altri provvedimenti di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. e all'art. 27 della l.r. n. 7 del 2019 e s.m.i.

Art.7

(Collaborazione tra gli Uffici nell'applicazione del presente regolamento)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli Uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario Generale del Comune.
2. La Polizia Locale vigila sull'efficacia dei provvedimenti di sospensione e revoca emanati dal Comune ai sensi del presente Regolamento, debitamente trasmessi alla stessa dai competenti Uffici.

Art.8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva e trova applicazione, salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Suap provvede ad inviare all'ufficio tributi l'elenco dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o che esercitano le attività di cui all'art. 3 al fine di verificare eventuali posizioni soggettive di irregolarità tributaria. L'ufficio tributi, in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento e dell'abilitazione alla consultazione delle banche dati, trasmette al Suap l'elenco dei soggetti che si trovano in condizione di irregolarità tributaria; tale comunicazione costituisce segnalazione qualificata ai fini dell'avvio della procedura di cui all'art. 5.

Art. 9

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia ai Regolamenti Comunali attualmente vigenti e alle norme di Legge.



Regione Siciliana
COMUNE DI CARONIA
Città Metropolitana di Messina

PARERI

ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n° 142, recepita dalla L.R. 11.12.1999 n. 48 e
attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA da Assessore al Bilancio

Scurria Nino

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ATTUAZIONE DEL REQUISITO DELLA REGOLARITA' TRIBUTARIA LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N.34, COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N.58.

AREA AMMINISTRATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere _____

Caronia, li _____

Il Responsabile dell'Area

AREA TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere _____

Caronia, li _____

Il Responsabile dell'Area

AREA POLIZIA LOCALE

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere _____

Caronia, li _____

Il Responsabile dell'Area

AREA FINANZIARIA



Per quanto concerne la regolarità si esprime parere FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 si attesta la copertura finanziaria

Caronia, li 29/06/2022

Il Responsabile dell'Area

Responsabile Area Finanziaria
Dott.ssa Zito Anna Maria



COMUNE DI CARONIA
Città Metropolitana di Messina
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 60

Data 09/07/2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di C.C. avente ad Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ATTUAZIONE DEL REQUISITO DELLA REGOLARITA' TRIBUTARIA LOCALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N.34, COSI' COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N.58.

L'anno duemilaventidue, il giorno 09 del mese di Luglio, l'organo di revisione economico-finanziaria Dott. Antonio Mileti nominato con deliberazione di C.C. n. 08 del 29/04/2021 esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

CONSIDERATO CHE:

- ✓ la gestione delle entrate comunali ha assunto una importanza strategica data l'evoluzione della finanza locale indirizzata verso il federalismo. A fronte di trasferimenti statali decrescenti il gettito delle entrate locali rappresenta oggi la parte piu' rilevante dei bilanci degli enti locali finalizzata alla copertura delle spese per far fronte alle esigenze dei cittadini;
- ✓ in un contesto complesso ed in continua evoluzione, il rapporto tra ente locale e contribuente risente di una sperequazione derivante dalla evasione fiscale che ha un peso sui cittadini onesti;
- ✓ le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, se non riscosse nei termini ordinari previsti dalle rispettive procedure di competenza devono essere oggetto di ulteriore attività di recupero cosi detta coattiva, al fine di assicurare il gettito atteso nelle previsioni di bilancio necessario ad assicurare lo svolgimento dei servizi generali dell'Ente;

VISTA la delibera di Giunta Comunale N. 113 del 28/06/2022 di approvazione dello schema di regolamento;

Tenuto Conto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi settori;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Antonio Mileti

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell'O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Mariantonia Agostino

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott.ssa Biagia Calcavecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena Casamento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- X - è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/1991, n. 44:
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 gg. dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3/12/2021, n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li 20/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Serena Casamento

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____, come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
PRETORIO ON-LINE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Serena Casamento